



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

**VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLPP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica e del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 3/5/2017, con il quale l'Organismo AISICO S.r.l. con sede legale in Viale Bruno Buozzi 47 – 00197 Roma, è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 fino al 17/6/2021;

**VISTE** le proroghe concesse dalla Commissione Europea, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le quali la scadenza temporale della notifica è stata differita al 17/03/2022;

**ACQUISITE** le delibere dei comitati settoriali di accreditamento CSA DL del 28 luglio 2021 e del CSA CPR del 1 marzo 2022, agli atti MiSE rispettivamente con nn. prot 255679 del 3/9/2021 e 54764 del 2/3/2022, con le quali è stato concesso l'accREDITAMENTO a favore della società AISICO S.r.l., per lo svolgimento di attività disciplinate dal Reg. (UE) n.305/2011 sui prodotti da costruzione;

**CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 certificato n. 0424L relativo allo schema Laboratori con scadenza il 16/10/2022;

**CONSIDERATO** che l'Organismo ha ottenuto altresì un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 309B relativo allo schema Prodotto con scadenza il 28/02/2026;

**ACQUISITA** l'istanza, prot. MiSE n. 59217 del 3/3/2022, con la quale la società AISICO S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n.106/2017, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione come organismo notificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

**ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## **DECRETA**

### Art. 1

L'Organismo **AISICO S.r.l. con sede legale in Viale Bruno Buozzi 47 – 00197 Roma (RM)** (P.I./C.F.10186871009) nel seguito denominato “Organismo”, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

### **Organismo di certificazione di prodotto (SVVCP 1):**

<b>Decisione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>	<b>Famiglia di prodotti / prodotto / Destinazione d'uso</b>	
96/579/EC	EN 12899-1:2007	Circulation fixtures (1/2): - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: permanent traffic signs (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 12899-2:2007	Circulation fixtures (1/2): - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: traffic bollards (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 12899-3:2007	Circulation fixtures (1/2): - Road traffic signs and traffic control devices installed permanently for vehicular and pedestrian uses: permanent warning devices and delineators (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 40-5:2002 EN 40-6:2002 EN 40-7:2002	Circulation fixtures (1/2): - Road lighting columns (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 1317-5:2007 + A1:2008 EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Circulation fixtures (1/2): - Vehicle restraint barriers	
96/579/EC	EN 1317-5:2007 + A1:2008 EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Circulation fixtures (1/2): - Vehicle restraint systems: crash cushions (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 1317-5:2007 + A1:2008 EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Circulation fixtures (1/2): - Vehicle restraint barriers: transition barriers (for circulation areas).	
96/579/EC	EN 1317-5:2007 + A1:2008 EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Circulation fixtures (1/2): - Vehicle restraint barriers: cables (for circulation areas).	

<b>Decisione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>	<b>Famiglia di prodotti / prodotto / Destinazione d'uso</b>	
96/579/EC	EN 1317-5:2007 + A1:2008 EN 1317-5:2007 + A2:2012 EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012	Circulation fixtures (1/2): - Vehicle restraint barriers: parapets (for circulation areas).	

### **Laboratorio di Prova (SVVCP 3):**

<b>Decisione</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>	<b>Titolo</b>	
96/579/EC	EN 14388:2005 EN 14388:2005/AC:2008	Road traffic noise reduction devices	

### **Art. 2**

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso le sedi oggetto dell'accreditamento, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, dovrà essere tempestivamente comunicata, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, finalizzato al

controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1, relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 - **Laboratorio di Prova (SVVCP 3)**, decorre dal 17/03/2022, ed è valida fino al **16 ottobre 2022**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento n. 0424L.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 - **Organismo di certificazione di prodotto (SVVCP 1)**, decorre dal 17/03/2022 ed è valida fino al **28/02/2026**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento n. 309B.
3. La notifica delle presenti autorizzazioni alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo europeo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organizations*) **hanno la stessa validità temporale** di cui al comma 1 per quanto concerne le attività di laboratorio di prova (SVVCP 3) e di cui al comma 2 per quanto concerne le attività di organismo di certificazione di prodotto (SVVCP 1).

#### Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, la  
Tutela del Consumatore e la  
Normativa Tecnica**

(Avv. Loredana Gulino)

